

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 169/66/2011

Svolgimento del processo

L'ufficio aveva contestato alla società una operazione aziendale qualificata e tassata come conferimento di ramo di azienda ritenendola in realtà un semplice trasferimento di beni immobili.

L'operazione riguardava la BPB immobiliare ed altre due società del gruppo UBI BANCA (BPU e la banca CARIME) che hanno trasferito i propri compendi immobiliari alla società Immobiliare Serico. Le plusvalenze emergenti sono state tassate al 19 % con l'imposta sostitutiva ai sensi art. 3 D.Lgs 358/1997 anziché con l'aliquota ordinaria.

La commissione tributaria provinciale di Bergamo con sentenza 64 del 12.05.2009 ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo sussistenti i requisiti necessari per l'individuazione di un ramo d'azienda anche sulla base di una perizia asseverata presentata dalla parte.

Si appella l'ufficio insistendo ancora sulla mancanza dei requisiti necessari per individuare il ramo d'azienda già esposti in primo grado e cioè la mancanza di un avviamento, il trasferimento di un solo dipendente, il valore minimo del software, risorse umane e materiali insufficienti per gestire un consistente compendio immobiliare. In questa sede sposta però la sua attenzione soprattutto su un altro aspetto cioè l'esistenza di una elusione fiscale. Anche ammettendo la regolarità della cessione del ramo di azienda, questo atto non può essere opposto alla Amministrazione Finanziaria essendo stato creato solamente per ottenere un vantaggio tributario. In altre parole vi è stato un abuso del diritto attraverso un uso improprio delle norme fiscali e cita in proposito la sentenza 15029 del 2009 della corte di cassazione che parla di disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere per conseguire vantaggi fiscali.

L'Ufficio chiede la riforma della sentenza di primo grado.

Abbiamo controdeduzioni del contribuente il quale ribadisce che siamo in presenza di una cessione di azienda e non di un semplice trasferimento di singoli immobili mentre sulla questione dell'abuso del diritto precisa che la sentenza della suprema corte citata dall'ufficio (15029 del 2009) è stata superata dalle recentissime sentenze dell'anno 2011 e precisamente la numero 1372, la numero 16428 del 27.07.2011, e la numero 10383 del 12.05.2011 tutte favorevoli alle tesi dei contribuenti. La società chiede quindi il rigetto dell'appello dell'ufficio e la conferma del primo giudicato.

L'appello della agenzia delle entrate va respinto, confermando la sentenza di primo grado.

La questione di base (cessione di ramo d'azienda o di singoli immobili) appare, nel caso in esame sufficientemente chiara e lineare. Non sono stati trasferiti soltanto singoli immobili bensì un complesso patrimonio immobiliare costituito da edifici, beni mobili, programmi di software, risorse umane e materiali aventi l'attitudine a realizzare una propria attività di impresa. La volontà di conferire un ramo di azienda è attestata anche dai verbali del consiglio di amministrazione e rientra in una logica di specializzazione tipica dell'attuale grado di sviluppo economico del nostro paese dove ognuno deve fare bene il proprio mestiere senza invadere campi altrui. (ad esempio le banche devono svolgere attività creditizia e di raccolta del risparmio lasciando l'attività di gestione di immobili a società immobiliari e via dicendo).

Nel caso in esame non si tratta di un passaggio artificioso bensì di atti reali e non simulati che si sono concretizzati in una cessione vera e propria ad altro soggetto (la società Serico) che meglio poteva gestire e valorizzare il patrimonio.

Lo stesso ufficio, in un primo momento sostenitore delle singole cessioni di immobili ed assolutamente contrario alla tesi della cessione di ramo d'azienda, sembra nutrire alcune perplessità tanto è vero che in sede di appello a questa C T Regionale sposta l'attenzione sul cosiddetto ABUSO DEL DIRITTO, non evidenziato in primo grado.

Pur non essendo ancora specificatamente regolato per legge, la giurisprudenza della suprema corte, alla quale questa commissione tributaria regionale intende adeguarsi, è ormai orientata (si vedano le tre sentenze sopracitate) a riconoscere l'abuso del diritto a due precise condizioni che qui si riportano di seguito.

1 - deve trattarsi di operazione posta in essere esclusivamente per raggiungere un vantaggio fiscale e quindi l'ufficio non può limitarsi ad una contestazione generica.

2 - l'ente accertatore deve anche spiegare i motivi per i quali mancano valide ragioni economiche entrando pienamente nel merito delle controversie e degli atti compiuti.

Non ha neppure valore la tesi che il risultato conseguito da una certa operazione poteva avvenire attraverso una diversa formula organizzativa. La suprema corte (sentenza 1372/2011) ha affermato che "l'amministrazione finanziaria non può spingersi ad imporre una misura diversa fra quelle giuridicamente possibili solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale".

D'altra parte non è sostenibile che ogni operazione dalla quale consegua un risparmio di imposta sia di per sé configurabile come elusione.

La corte di cassazione con le due sentenze n° 10383/2011 e 16428/2011 ha accolto le tesi di due diversi contribuenti pur essendo in presenza di due casi molto complessi (un caso riguardava una cessione di beni da una società ad altra società dello stesso gruppo operante in regime di esenzione decennale delle imposte e l'altro caso riguardava la svalutazione di una partecipazione in una società residente in uno stato estero) e quindi a maggior ragione nel caso in esame molto più chiaro e lineare, il riferimento ad abuso del diritto appare veramente fuori luogo.

Si tenga anche presente che la società ricorrente poteva scegliere, ai sensi della legge 358/97, fra tre tipi di conferimenti e precisamente:

1 - conferimento ordinario 2-conferimento neutro 3-conferimento realizzativo.

La società ha scelto quest'ultimo tipo di conferimento pagando l'imposta sostitutiva del 19 %, mentre avrebbe potuto scegliere altro tipo di conferimento a costo ZERO e ciò conferma la volontà di orientarsi verso un corretto inquadramento, prescindendo dal vantaggio fiscale.

Data la complessità della materia del contendere , solo recentemente oggetto di esame giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

La commissione respinge l'appello dell'ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.